

Legalizzazione di documenti

Servizio

Documenti

Costo

Normativa

Modulistica

Riferimenti



Erogazione del servizio

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, U.T.G., provvede, per delega del Ministro degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme. La "legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa.

Le firme sugli atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano devono essere legalizzate affinché abbiano valore in Italia.

Le firme sugli atti e sui documenti formati in Italia devono essere legalizzate affinché abbiano valore all'estero.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione ma, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale. L'elenco dei traduttori ufficiali si trova presso la Cancelleria del Tribunale.

La procedura di legalizzazione è immediata: l'ufficio della Prefettura - U.T.G. controlla che la firma apposta sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro custodito in Prefettura. In caso affermativo, viene subito apposto il timbro di legalizzazione.

Accordi internazionali fra molti Paesi, ratifiche, adesioni successive hanno dato luogo a differenti procedure che attengono anche alla natura del documento.

In particolare, in base alla Convenzione di Londra 7 giugno 1968, sono esenti da legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda (estesa a Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia.

Atti soggetti alla legalizzazione:

- di competenza della Procura della Repubblica: atti firmati dai Notai e dai Funzionari di Cancelleria e degli Uffici Giudiziari;
- di competenza della Prefettura - U.T.G.: tutti gli altri atti.

Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'"APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961: Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cipro, Colombia, Croazia, Dominica, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, Hong Kong, Isole Marshall, Israele, Kazakhstan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria, Venezuela.

Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con L. 24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.

Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di

legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Infine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti che andrebbero esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli Esteri.



Documentazione

Solo l'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.



Costo del servizio

Gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia che devono valere in Italia sono soggetti all'imposta di bollo pari a € 11,00.



Normativa di riferimento

- Legge 4.1.1968 n. 15, art. 17 e 18 (cfr. circolare n. 778/8/81 del 21.10.1968 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" (G.U. 27.1.1968 n. 23).
- Legge 11.5.1971 n. 390 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 4.1.1968 n. 15" (G.U. 24.6.1971 n. 158).
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (G.U. 20.2.2001 n.42 s.o.).
- D.P.R. 3.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" (G.U. 30.12.2000 n. 303 s.o.).
- Circolare MIACEL 26.3.2001 n.2 (registrazione e legalizzazione degli atti).
- Convenzione dell'Aja del 5.10.1961.
- Convenzione del Lussemburgo del 26.9.1957.
- Convenzione di Londra del 7.6.1968.
- Convenzione di Atene del 15.9.1977.
- Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987.
- Legge 24.4.1990 n.106 " Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità Europee, firmata a Bruxelles il 25.5.1987" (G.U. 11.5.1990 n. 108).